



AMBITO DISTRETTUALE SOCIALE N. 11 FRENTANO

ECAD COMUNE DI LANCIANO- CAPOFILA

Comuni di:

· CASTEL FRENTANO · FOSSACESIA · FRISA · MOZZAGROGNA ·
ROCCA SAN GIOVANNI · SANTA MARIA IMBARO · SAN VITO CHIETINO · TREGLIO

– PROVINCIA DI CHIETI –

REGOLAMENTO DISTRETTUALE PER LA DETERMINAZIONE DELLE QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLA SPESA SOCIALE DEI SERVIZI ED INTERVENTI DEL PSR 2022-2024 E SUCC. PROROGHE – PSD 2023/2025 E SUCC. PROROGHE

Il presente Regolamento viene adottato in coerenza con il Piano Sociale Regionale 2023/2025, in esecuzione della delibera di Giunta Regionale n.434/2023 “Atto di indirizzo per la determinazione delle quote di compartecipazione dei cittadini alla spesa sociale dei servizi ed interventi del PSR 2022-2024”.

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 53 del 02.10.2024

INDICE

Art. 1)	DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 2)	FINALITA'
Art. 3)	INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE
Art. 4)	AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 5)	DEFINIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE
Art. 6)	DEFINIZIONE DELLA COMPARTECIPAZIONE DEL CITTADINO ALLA SPESA
Art. 7)	DETERMINAZIONE DELLE SOGLIE
Art. 8)	QUADRO SINOTTICO DELLE AREE DI INTERVENTO SOCIALE DI APPLICAZIONE
Art. 9)	CONTRIBUTI PER SERVIZI SEMIRESIDENZIALI PER PERSONE CON DISABILITA' E ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI SOGGETTI A COMPARTECIPAZIONE SOCIALE E SOCIO-SANITARIA (L.R. n.37/2014)
Art. 10)	ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIALE-ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA
Art. 11)	TRASPORTO PER PERSONE CON DISABILITA'
Art. 12)	CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO-OCCUPAZIONALE PER PERSONE CON DISABILITA' (CSEO)
Art. 13)	INTERVENTI E SERVIZI DI ASSISTENZA ECONOMICA AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO, DI INCLUSIONE SOCIALE E CONTRASTO ALLA POVERTA'
Art. 14)	RESIDENZE ANZIANI – CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE
Art. 15)	TELESOCCORSO E TELEASSISTENZA
Art. 16)	SERVIZI IN AUTONOMIA
Art. 17)	VERIFICHE E CONTROLLI
Art. 18)	NORMA ABROGATIVA
Art. 19)	DISPOSIZIONI FINALI
Art. 20)	PUBBLICITA'
Art. 21)	ENTRATA IN VIGORE

ARTICOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il presente regolamento disciplina i criteri di determinazione della quota di compartecipazione degli utenti residenti nei Comuni dell'Ambito che usufruiscono delle prestazioni dei servizi sociali, prestazioni sociali agevolate e prestazioni agevolate di natura sociosanitarie dei Comuni dell'Ambito Distrettuale Sociale n.11 Frentano al fine dell'applicazione omogenea dell'ISEE di cui al D.P.C.M. n.159/2013 e alla DGR n.434 del 20.07.2023.

2. La misura di tale compartecipazione è determinata, in osservanza ai principi di equità sociale e solidarietà, in rapporto alla condizione economica del beneficiario e del relativo nucleo familiare, accertata attraverso l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

3. I criteri di compartecipazione al costo sono definiti:

a) dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione ed i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)" e dai relativi provvedimenti attuativi e, in generale, dalla normativa statale in materia di ISEE;

b) dalla normativa regionale in materia vigente nel tempo (delibera di Giunta Regionale n° 434 del 20/07/2023 "Atto di Indirizzo per la determinazione delle quote di compartecipazione dei cittadini alla spesa sociale dei servizi ed interventi del PSR 2022-2024");

c) dalle disposizioni del presente regolamento.

ARTICOLO 2

FINALITA'

1. La contribuzione deve garantire la equità e la sostenibilità degli oneri di compartecipazione alla spesa da parte del cittadino e della sua famiglia di ognuno dei Comuni dell'Ambito Distrettuale Sociale n.11 Frentano.

2. La finalità del presente regolamento è quella di garantire l'accesso ai servizi alla persona uniformi ed omogenei affinché non si crei disparità tra gli utenti, per quei servizi erogati e di uniformare il metodo di compartecipazione mediante il metodo della progressione lineare e di affermare criteri uniformi ed omogenei per la determinazione delle tariffe e fasce ISEE, della soglia di esenzione nella quale ricomprendere gli utenti e/o i nuclei familiari più deboli.

ARTICOLO 3

INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE

1. L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (di seguito ISEE), è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate.
2. Sulla base dell'art. 2 del D.P.C.M. 159/2013, la determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione alla spesa delle medesime tramite l'ISEE, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, comma 2 lett m), della Costituzione, fatte salve le competenze regionali e ferme restando le prerogative dei Comuni.
3. Nei casi di prestazioni sociali agevolate per le quali è prevista la compartecipazione al costo del servizio correlata all'ISEE, è fatto salvo il diritto del cittadino a non presentare la dichiarazione ISEE. In tale caso non sarà concessa alcuna agevolazione tariffaria.
4. L'ISEE è calcolato, con riferimento al nucleo familiare di appartenenza del richiedente, come rapporto tra l'ISE e il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare.
5. L'ISE è la somma dell'indicatore della situazione reddituale, determinato ai sensi dell'articolo 4 del DPCM n.159/2013, e del venti per cento dell'indicatore della situazione patrimoniale, determinato ai sensi dell'articolo 5 del medesimo DPCM.
6. L'ISEE differisce sulla base della tipologia di prestazione richiesta, secondo le modalità stabilite agli articoli 6 e 7 DPCM n.159/2013, limitatamente alle seguenti: a) prestazioni agevolate di natura sociosanitaria; b) prestazioni agevolate rivolte a minorenni, in presenza di genitori non conviventi.
7. L'ISEE può essere sostituito da analogo indicatore, definito «ISEE corrente», come previsto dall'art. 9 del DPCM n.159/2013, calcolato con riferimento ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, quando si verificano variazioni superiori al 25 per cento dell'indicatore della situazione reddituale corrente come ad es. situazioni di difficoltà lavorativa, quali licenziamento, riduzione dell'orario di lavoro ecc., nei 18 mesi precedenti la richiesta della prestazione per almeno uno dei componenti il nucleo familiare.
8. L'ISEE è calcolato sulla base delle informazioni raccolte con il modello di DSU, di cui all'articolo 10 DPCM n.159/2013, e delle altre informazioni disponibili negli archivi dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate acquisite dal sistema informativo dell'ISEE.

ARTICOLO 4

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. L'ISEE, presentato secondo le disposizioni del DPCM 159/2013 e ss.mm.ii., si applica nella fase istruttoria per l'ammissione a prestazioni sociali, agevolazioni tariffarie e ai contributi, alle seguenti prestazioni erogate anche tramite voucher, come previsto nell'Atto di indirizzo regionale DGR n.434/2023:

- Assistenza domiciliare sociale, assistenza domiciliare integrata
- Telesoccorso e teleassistenza
- Trasporto sociale per persone con disabilità
- Centri diurni per persone con disabilità
- Residenze anziani – Contributo per Integrazione rette

- Contributi per servizi semiresidenziali e residenziali per persone con disabilità e anziani non autosufficienti soggetti a compartecipazione sociale e socio-sanitaria (L.R.n.37/2014)

- Erogazione di contributi economici ad integrazione del reddito familiare e/o di voucher o assegni sociali, comunque denominati, servizi di contrasto alla povertà e per l'inclusione sociale, salvo i casi in cui le condizioni emergenziali e le circostanze di bisogno sociale improvviso ed estremo non consentono al beneficiario la produzione degli oneri della prova dei mezzi per cui il beneficio non è condizionato all'ISEE.

2. Per tariffa deve intendersi il costo del servizio come definito dai singoli appalti e dai patti di accreditamento in essere, salvi gli aggiornamenti allo stesso riferiti.

ARTICOLO 5

DEFINIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

1. Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica, fatto salvo quanto previsto dal D.P.C.M.159/2013.

2. Per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria il nucleo familiare del beneficiario, se maggiorenne, è composto dal coniuge e dai figli minorenni e maggiorenni non conviventi a carico del nucleo stesso secondo quanto previsto dall'art.6 - comma 2 - del D.P.C.M. 159/2013.

3. Per le sole prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, il nucleo familiare di persona maggiorenne con disabilità, non coniugata e senza figli, è costituito dalla sola persona con disabilità.

4. Per le sole prestazioni erogate in ambito residenziale a ciclo continuativo, il nucleo familiare in caso di presenza di figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, è integrato di una componente aggiuntiva per ciascun figlio ai sensi dell'art. 6 – comma 3 - del D.P.C.M. 159/2013.

5. L'indicatore della situazione reddituale è determinato sulla base dei redditi, delle entrate e delle spese e franchigie, di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 159/2013, riferite a ciascun componente ovvero al nucleo familiare.

6. L'indicatore della situazione patrimoniale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, il valore del patrimonio immobiliare di cui all'art. 5, commi 2 e 3, nonché del patrimonio mobiliare di cui al comma 4 del D.P.C.M. 159/2013.

7. All'ammontare del reddito complessivo deve essere sottratto fino a concorrenza l'importo delle franchigie di cui all'art. 4, commi 3 e 4, del D.P.C.M. 159/2013.

ARTICOLO 6

DEFINIZIONE DELLA COMPARTECIPAZIONE DEL CITTADINO ALLA SPESA

1. Ai fini della determinazione della quota di compartecipazione alla spesa degli interventi e dei servizi da parte del cittadino, tenuto conto che l'indicatore della Situazione Economica Equivalente differisce sulla base della tipologia di prestazione sociale agevolata richiesta – come previsto dagli

artt. 6 e 7 del citato D.P.C.M. 159/2013, si definiscono per ogni tipologia di intervento e/o servizio specifiche modalità di calcolo tenuto conto della necessità di salvaguardare gli equilibri di bilancio.

2. I beneficiari degli interventi/servizi di cui al presente Regolamento concorrono, pertanto, ai costi delle prestazioni con una quota di contribuzione del costo dell'intervento, definita sulla base del valore ISEE di ciascun utente e calcolata con il metodo della progressione lineare per valori ISEE compresi fra un minimo (€8.000,00) e un massimo (€36.000,00).

3. La quantificazione della compartecipazione ai costi è definita sul costo del servizio posta a carico dell'utenza; tale quota, pertanto, è soggetta a variazioni in caso di incremento o decremento significativo del costo.

4. Per la determinazione delle quote di compartecipazione alla spesa sociale per la fruizione dei servizi e interventi programmati nel Piano Distrettuale Sociale 2023/2025 e successive proroghe, che prevedono una compartecipazione della spesa con il metodo della progressione lineare si applica la seguente formula:

$$\frac{(I. S. E. E. \text{ utente} - \text{Soglia minima I. S. E. E.}) \times \text{contribuzione massima (a)}}{(\text{Soglia massima I. S. E. E.} - \text{Soglia minima I. S. E. E.})}$$

(c)
(b)

- a. la quota di contribuzione massima posta a carico del cittadino;
- b. la soglia minima ISEE;
- c. la soglia massima ISEE.

5. Per la determinazione degli assegni di cura a valere sulle risorse per disabilità grave e gravissima e la non autosufficienza, vengono previsti specifici criteri reddituali e di valutazione del bisogno sociale e sociosanitario.

6. Per la determinazione delle percentuali di compartecipazione alla spesa sociale degli interventi e i servizi per la disabilità grave, gravissima e la non autosufficienza di persone maggiorenni è preso a riferimento l'indicatore ISEE sociosanitario ristretto, nel caso l'interessato opti per tale scelta, ai sensi dell'art. 6 del DPCM n.159/2013.

7. Qualora l'utente non presenti l'I.S.E.E., o abbia un ISEE superiore a quello finale previsto per la concessione dell'agevolazione, è tenuto a concorrere al 100% del costo effettivo della prestazione/servizio sostenuto dal Comune.

8. L'impegno al costo del servizio viene formalmente raccolto dall'assistente sociale e può essere inserito nel progetto personalizzato in cui sono definiti gli obiettivi, le azioni, i soggetti coinvolti e le relative responsabilità. L'utente viene informato degli obblighi posti a suo carico in forma scritta. Contestualmente all'informazione il Comune provvede a richiedere tutta la documentazione necessaria a determinare la quota di contribuzione.

CCOMMUNE DI CASNIGLIANO ENTITÀ: 005047.131 del 1084-109 - del 253-09-2025

6. La soglia ISEE di riferimento si applica anche ad azioni progettuali promosse e finanziate nell'ambito del programma PR FSE+ 2021-2027 ed altri interventi regionali salvo diverse disposizioni previste nei rispettivi atti di riferimento o in base alle decisioni assunte in sede di Conferenza dei Sindaci dell'Ambito Sociale.

QUADRO SINOTTICO DELLE AREE DI INTERVENTO SOCIALE DI APPLICAZIONE

Ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e campi di applicazione della situazione equivalente (ISEE)”, così come modificato dal D.L. 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, in legge 26 maggio 2016, n. 89 vengono di seguito definiti gli ambiti di applicazione dell’ISEE ordinario, corrente, sociosanitario ristretto, sociosanitario residenza, minori in relazione alla tipologia della prestazione.

		utilizzare è quello riportato	se si opta per tale scelta; il
AREA	PRESTAZIONI SOCIALI CHE FANNO RIFERIMENTO ALL'ISEE ORDINARIO E ISEE SOCIO SANITARIO		
	Tipologia dei Servizi e Interventi	Tipologia dell'ISEE	
		in attestazione nella tabella "Prestazioni agevolate rivolte a minorenni o a famiglie con minorenni" per il beneficiario della prestazione)	valore ISEE da utilizzare è quello riportato in attestazione nella tabella "Prestazioni socio sanitarie (escluse le residenziali) per persone maggiorenni e corsi di dottorato" per il beneficiario della prestazione
MOBILITA' SOCIALI	Trasporto sociale/Taxi sociale	In relazione all'età e condizione del beneficiario e alla tipologia del servizio: - ISEE ordinario - ISEE minori nel caso previsto	

ARTICOLO 9

CONTRIBUTI PER SERVIZI SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI PER PERSONE CON DISABILITA' E ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI SOGGETTI A COMPARTECIPAZIONE SOCIALE E SOCIO-SANITARIA (L.R. N.37/2014)

1. Le persone che accedono alle prestazioni sociosanitarie, nei casi in cui è richiesto di norma, contribuiscono al costo delle prestazioni inerenti i livelli essenziali di assistenza per la parte non a carico del fondo sanitario regionale.
2. Nel caso in cui la persona che accede alle prestazioni socio-sanitarie o altra persona per lui non possa garantire interamente la contribuzione prevista dai tariffari vigenti a livello regionale, l'utente può richiedere annualmente, entro e non oltre il 20 Dicembre di ogni anno, con apposita istanza scritta un sostegno economico presso il Comune di residenza. In tal caso, per la valutazione delle condizioni economiche, si applica quanto previsto all'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013.
3. Ciascun Comune di residenza dell'Ambito Distrettuale Sociale deve, comunque, mantenere per i servizi a carattere residenziale, a favore dell'anziano non autosufficiente e della persona con disabilità, una quota per spese personali, pari ad almeno il 30% del trattamento minimo pensionistico INPS.
4. L'indennità di accompagnamento percepita dall'utente in regime residenziale non rientra nel trattamento minimo pensionistico INPS che va versata interamente alla struttura di ricovero.
5. Per la compartecipazione alla spesa delle prestazioni socio-sanitarie, non a carico del servizio sanitario nazionale, si applica la seguente formula:

$$\frac{\text{ISEE UTENTE} - \text{€}8.000,00 (\text{soglia minima ISEE})}{\text{€}36.000,00 (\text{soglia massima ISEE}) - \text{€}8.000,00 (\text{soglia minima ISEE})} \times \text{Tariffa giornaliera regionale del setting autorizzato dall'UVM annualmente} = \text{quota contribuz. a carico utente}$$

ARTICOLO 10

ASSISTENZA DOMICILARE SOCIALE – ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA

1. Gli utenti del Servizio di Assistenza domiciliare e assistenza domiciliare integrata, ed i familiari tenuti per legge, hanno l'obbligo di contribuire al costo delle prestazioni dei servizi domiciliari, secondo il proprio reddito ISEE.
2. Il costo del servizio è sostenuto con fondi comunali e/o regionali e compartecipazione dell'utenza.
3. La quota del costo orario a carico degli utenti e famiglie, per i giorni di effettivo servizio, è determinata dalla percentuale di compartecipazione calcolata sul contributo comunale (tariffa) orario salvo eventuali aggiornamenti, in base al sistema dell'interpolazione lineare al valore ISEE.
4. Per la compartecipazione alla spesa del servizio di assistenza domiciliare e assistenza domiciliare integrata si applica la seguente formula:

$$\frac{\text{ISEE UTENTE} - \text{€}8.000,00 (\text{soglia minima ISEE})}{\text{€}36.000,00 (\text{soglia massima ISEE}) - \text{€}8.000,00 (\text{soglia minima ISEE})} \times \text{costo orario} = \text{quota di contribuzione a carico dell'utente ridotto del 50\%}$$

5. La compartecipazione economica viene corrisposta direttamente al Comune di residenza tramite il sistema PagoPA del Comune stesso con cadenza mensile o al massimo trimestrale, dall'assistito stesso o da chi ne abbia la cura o la custodia.

ARTICOLO 11

TRASPORTO PER PERSONE CON DISABILITA'

1. Gli utenti del Servizio Trasporto per persone con disabilità, ed i familiari tenuti per legge, hanno l'obbligo di contribuire al costo delle prestazioni del servizio trasporto, secondo il proprio reddito ISEE
2. Il costo del Servizio Trasporto è sostenuto con fondi comunali e/o regionali e compartecipazione dell'utenza.
3. Il valore del buono/voucher sociale, che dà diritto all'erogazione del Servizio Trasporto per persone con disabilità viene determinato su valutazione del Servizio Sociale Professionale in base al Regolamento Distrettuale vigente.
4. Per la compartecipazione alla spesa del servizio trasporto per persone con disabilità si applica la seguente formula:

$$\frac{\text{ISEE UTENTE} - \text{€}8.000,00 (\text{soglia minima ISEE})}{\text{€}36.000,00 (\text{soglia massima ISEE}) - \text{€}8.000,00 (\text{soglia minima ISEE})} \times \text{costo trasporto (urbano singolo, collettivo, extraurbano)} = \text{quota contribuz. a carico utente ridotto 50\%}$$

CCOMMUNE DI CASNIGLIANO ENTITA'. 005047.131.d.010.1034-1039 -d.012.52.3p-09t-e-0225

**CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO-OCCUPAZIONALE
PER PERSONE CON DISABILITA' (CSEO)**

- $$\frac{\text{ISEE UTENTE} - \text{€8.000,00 (soglia minima ISEE)}}{\text{€36.000,00 (soglia massima ISEE)} - \text{€8.000,00 (soglia minima ISEE)}} \times \text{costo giornaliero CSEO} = \text{quota di contribuzione a carico dell'utente ridotto del 50\%}$$

ARTICOLO 13

1. Rientrano tra gli interventi le prestazioni e i servizi del Pronto Intervento sociale (PIS) e di sostegno alla povertà e all'inclusione sociale del PSR 2022-2024 e successivi. Il sostegno economico per il contrasto alla povertà e per l'inclusione sociale è previsto nell'ambito di una programmazione sociale integrata e unitaria che deve tener conto della pluralità di interventi e servizi posti in essere direttamente dall'Ambito Distrettuale Sociale o per il tramite dei Comuni dell'Ambito con il servizio di Pronto Intervento Sociale (PIS) e le azioni specifiche del PON Inclusione, del Fondo Povertà ed altre misure comunitarie del FAMI e per la povertà estrema e le azioni in fase di programmazione previste con il REACT Eu e PNRR.

Modalità di accesso per il **contributo economico ordinario (sussidio):**

- a) ISEE $\leq$ € 7.428,20, quota pari a circa il 100% del trattamento minimo pensionistico annuale (ultimo adeguamento Inps 2023 pari ad € 563,73 mensili);
- b) il contributo ordinario previsto per un massimo di 8 mesi (salvo rinnovo motivato da situazioni peculiari di disagio sociale estremo), di norma non oltre e fino alla differenza tra il valore ISEE della persona o del nucleo rispetto al valore soglia ISEE in base alla situazione socio-economica della persona o del nucleo beneficiario e determinato in relazione all'entità del bisogno rilevato dal Servizio sociale professionale ed altri servizi preposti; il contributo massimo non può comunque superare € 400,00 mensili, compatibilmente alle risorse disponibili e se è previsto dal regolamento comunale per l'erogazione di contributi economici;
- c) la concessione del contributo ordinario è vincolata alla elaborazione di un progetto personalizzato e del conseguente contratto sociale, ove possibile, finalizzati al recupero dell'autonomia individuale e/o familiare, ad un progetto individualizzato di orientamento e accompagnamento ad un percorso di inclusione sociale e lavorativa.

Modalità di accesso per il **contributo economico straordinario**:

- a) ISEE $\leq$ € 9.360,00 in equiparazione al parametro ISEE per l'accesso alle prestazioni ADI – Assegno di Inclusione - di cui alla L.n.85/2023;
- b) previsione di un contributo una tantum per rispondere ad esigenze derivanti da temporanee e improvvise situazioni di disagio grave di carattere sociale, socio-economico e lavorativo; di norma non oltre e fino alla differenza tra il valore ISEE della persona o del nucleo rispetto al valore soglia ISEE in base alla situazione socio-economica della persona o del nucleo beneficiario. Il contributo massimo non può superare € 1.000,00 annuali, compatibilmente alle risorse disponibili e se previsto dal regolamento comunale per l'erogazione dei contributi economici. Per esigenze eccezionali, straordinarie, contingibili e non prevedibili, anche al fine di evitare rischi e pericoli per la sicurezza e la vita di taluna delle persone del nucleo la soglia ISEE può essere motivatamente non rispettata ai fini della concessione di un contributo una tantum per le finalità previste nel Piano Assistenziale Individualizzato;
- c) la concessione del contributo straordinario è vincolata alla elaborazione di un progetto personalizzato e del conseguente contratto sociale, ove possibile, finalizzati al recupero dell'autonomia individuale e/o familiare.

ARTICOLO 14

RESIDENZE ANZIANI – CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE

1. Gli utenti del servizio residenze anziani/integrazione rette ed i familiari tenuti per legge, residenti nel Comune di Lanciano o laddove previsto da regolamenti comunali in materia, hanno l'obbligo di contribuire al costo delle prestazioni dei suindicati servizi, secondo il proprio reddito ISEE.
2. Il servizio è garantito agli utenti che presentano una estrema precarietà della situazione socio-economica, abitativa e risultano privi o insufficienti di una rete familiare ad assicurare una adeguata assistenza e privi di patrimonio immobiliare, sulla base di una valutazione della situazione economica dei soggetti e del nucleo familiare da parte del servizio sociale professionale.
3. L'utente è tenuto a compartecipare al costo della prestazione stabilita annualmente con atto giuntale comunale in base al sistema dell'interpolazione lineare al valore ISEE; se percepito, dovrà compartecipare anche con l'indennità di accompagnamento che dovrà essere versata direttamente alla struttura, dato che la suddetta indennità non rientra nel trattamento minimo pensionistico INPS.

4. Al beneficiario viene garantita la disponibilità di una quota pari al 30% del trattamento minimo pensionistico INPS per far fronte alle esigenze personali.
5. Per la compartecipazione alla spesa del servizio residenze anziani - integrazione rette si applica la seguente formula:

$$\frac{\text{ISEE UTENTE} - \text{€ 8.000,00 (soglia minima ISEE)}}{\text{€ 36.000,00 (soglia massima ISEE)} - \text{€ 8.000,00 (soglia minima ISEE)}} \times \text{tariffa giornaliera comunale} = \text{quota di contribuzione a carico dell'utente}$$

ARTICOLO 15

TELESOCORSO E TELEASSISTENZA

1. Gli utenti del Servizio Telesoccorso e Teleassistenza, ed i familiari tenuti per legge, hanno l'obbligo di contribuire al costo delle prestazioni dei suindicati servizi in base al costo dell'appalto, secondo il proprio reddito ISEE.
2. E' prevista una compartecipazione al costo del servizio in base all'attestazione ISEE mediante il sistema dell'interpolazione lineare.
3. Per la compartecipazione alla spesa del telesoccorso e teleassistenza si applica la seguente formula:

$$\frac{\text{ISEE UTENTE} - \text{€ 8.000,00 (soglia minima)}}{\text{€ 36.000,00 (soglia massima)} - \text{€ 8.000,00 (soglia minima)}} \times \text{costo mensile del servizio} = \text{quota di contribuzione a carico dell'utente ridotto del 50\%}$$

4. La compartecipazione economica viene corrisposta direttamente al Comune di residenza tramite il sistema PagoPA del Comune stesso con cadenza mensile o al massimo trimestrale, dall'assistito stesso o da chi ne abbia la cura o la custodia.

ARTICOLO 16

SERVIZI IN AUTONOMIA

1. I servizi Centri diurni minori e anziani, colonie anziani e minori, taxi sociale comunale ed altre attività ricreative non sono gestiti dall'ADS n.11 Frentano e, pertanto, ogni Comune nella propria autonomia deciderà la compartecipazione economica degli utenti o anche intervenendo a parziale o totale copertura della quota giornaliera.

ARTICOLO 17

VERIFICHE E CONTROLLI

1. Le dichiarazioni rese, se mendaci, saranno punite ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia.

2.L'ufficio di Piano ECAD Lanciano invierà alla Guardia di Finanza tali dichiarazioni in relazione alla completezza dell'attività di controllo in base alla convenzione in essere.

ARTICOLO 18

NORMA ABROGATIVA

Sono abrogati parte degli articoli dei precedenti Regolamenti approvati dall'Ambito Distrettuale Sociale n.11 Frentano relativamente alla formula dell'interpolazione lineare per la compartecipazione dei cittadini alla spesa sociale dei servizi ed interventi (Trasporto, CSEO e Servizi Domiciliari) e le precedenti norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

ARTICOLO 19

DISPOSIZIONI FINALI

1. In caso di attivazione di servizi non previsti nel presente Regolamento, si applicano comunque le regole generali in esso previste e/o quanto stabilito dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia ed in particolare l'art.6 del presente regolamento.
2. Le presenti disposizioni potranno essere derogate qualora intervengano disposizioni regionali o nazionali a carattere generale che disciplinino in modo diverso l'oggetto del presente Regolamento.
- 3.Per ogni altro aspetto non richiamato dal presente Regolamento, si farà riferimento a quanto previsto dal vigente Piano Sociale Distrettuale d'Ambito 2023/2025.

ARTICOLO 20

PUBBLICITA'

1. A norma dell'articolo 22 della L.n.241/1990, copia del presente regolamento è a disposizione del pubblico perché possa prenderne visione e ottenerne copia, quando richiesta.
2. Il presente regolamento è reso disponibile presso le sedi di segretariato sociale dei Comuni dell'ADS n.11 Frentano per la lettura e la diffusione dei suoi contenuti a favore dei cittadini/e e utenti dei servizi.

ARTICOLO 21

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il **01.11.2024**.
2. Il presente atto potrà essere aggiornato in relazione ad eventuali nuove disposizioni e provvedimenti legislativi e regolamentari in materia di servizi alla persona che verranno emanati in ambito nazionale e regionale.

